



Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)



5.07.2017

## **TRACCIA DELL'ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO AL DIRITTO CIVILE DEL 15.12.2016**

*Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000,00 mensili e che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest'ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell'unico immobile di cui è proprietario. L'accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest'ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l'abitazione coniugale.*

*Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell'anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre del 2016 e, ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo, si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.*

Si riporta lo svolgimento della corsista D.S. che ha riportato il voto 35 (corte di Appello di Genova), ringraziandoLa per aver voluto condividere con noi il bel risultato.

[Si veda anche Esame Avvocato 2016: tracce e soluzioni](#)

48/C



Ecc.ma Corte di Appello di \_\_\_\_\_

Atto di Appello

Nell'interesse di Tizio, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, imputato nel procedimento penale n. R/GNR \_\_\_\_\_, il sottoscritto difensore Av. del Foco di \_\_\_\_\_ (giusta nomina in calce al presente atto) propone  
APPELLO

Avv. So la sentenza n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dal Tribunale in composizione collegiale di \_\_\_\_\_, con la quale veniva riconosciuta la penale responsabilità di Tizio per il reato di cui all'art. 628 c. 3 n. 1 c.p. e 99 c. 6 c.p. e lo condannava sulla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2000 di multa.  
La suimentionata sentenza merita di essere informata per i seguenti

MOTIVI

- 1) ERRORE della sentenza in ordine al mancato riconoscimento dello "attostante attenuanti"
  - 2) ERRORE della sentenza in ordine alla determinazione della pena.
- 1) ERRORE della sentenza in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
- Il Giudice di prima cassa, nel determinare la pena in capo a Tizio per il reato di cui all'art. 628 c. 3 n. 1 c.p. non ha correttamente valutato la sostanzialità della circostanza attenuante di cui all'art. 628 c.p. **[A]**. A riguardo si osserva che le concrete modalità di svolgimento **[della]** del reato, in particolare alla luce del fatto che Tizio è rimasto in disparte all'angolo della strada a ben 200 metri di distanza dal luogo della rapina, avvedendosi dovrà partire il Giudice a ritenere il suo contributo di minima importanza. Già anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione lo quale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in questione ritiene si debba valutare se il concreto contributo del concomitante sia consistito "nell'assunzione di un ruolo di marginale rilevanza, ovia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'atto criminoso" (Cass. sez. III, 16 luglio 2015 - 20 agosto 2015 n. 31985). In considerazione di Tali parametri valutativi offerti dalla Corte di Cassazione non più che ritiene di minima importanza la condotta di Tizio, il quale, lontano dal luogo del reato, non ha in alcun modo aiutato lo stesso nella realizzazione dello stesso, non incidendo minimamente sul risultato finale dell'impresa criminosa. Inoltre, benché il suo ruolo fosse quello di "fare da

punto ad complicito, ad una tale distanza (ben 200 metri) non sarebbe potuto far nisciù un aiuto se fosse sopravvenuto qualcuno o dovesse un tempestivo allarme.

Proprio Tale distanza dal luogo del crimine, inoltre, esclude la stessa esistenza della circostanza aggravante contestata ai due complici dell'aver commesso il fatto da più persone riunite. Al riguardo si osserva infatti che, ai fini del riconoscimento di tale aggravante è necessario che vi sia ~~una~~ una simultanea presenza nel luogo e nel momento della consumazione della rapina, di almeno due soggetti e che gli stessi siano in maggiorie effetto di intimidazione sulla vittima che vede ridotta la sua capacità di reazione percependo una situazione oggettivamente più pericolosa (Cass. sez. II, 12 marzo 2008 - 11 aprile 2008 n. 15416). Se così non fosse e venisse applicata l'aggravante delle più persone riunite anche che tale presenza non venga percepita, si rischierebbe di vulnerare l'art. 3 Cost. poiché ipotrebbero trattarsi in modi uguali situazioni di diversa efficacia intimidatoria, diverso fattore di rischio e diversa gravità. Pertanto deve ritenersi insussistente l'aggravante dell'aver commesso il fatto da più persone riunite fatti di cui all'art. 628 c3 n.1. (cfr. talpe altri) ad eccezione ogni dubbia circa l'applicabilità nel caso di specie dell'attenuante dell'art. 116 c.p. (la quale non potrebbe applicarsi, ex art. 116 n.1, ai casi in cui il fatto è commesso da più di cinque persone salvo, come in questo caso, che la legge preveda diversamente).

Inoltre, anche la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto da persona travestita non poteva essere contestata a Tizio. Infatti poiché egli si trovava lontano dal luogo della rapina e non ne è stata percepita la presenza della vittima, a maggior ragione il fatto che facesse o potesse essere travestito, stante l'assoluta ignoranza di non influisse circa il giudizio di gravità del fatto. In tali condizioni, il suo eventuale travestimento non avrebbe in alcun modo aumentato l'offesa al bene <sup>incolumità</sup> della gravità della norma (la tutela delle persone) e, pertanto, non può giustificare l'aumento di pena in capo a Tiziano. Soltanto, infatti, obbligo commesso il fatto in concerto con Fausto e, ex art. 116 c.p., dovrebbe soggiacere alla ~~stessa~~ medesima pena, non pane giusto che i due rispondano alla stessa pena, dalla tutta in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità, personalità della pena ex art. 27 cost. e della in conformità allo stesso sistema penale che prevede meccanismi di diversificazio-

ne della pena anche il caso di concerto (come nel caso dell'art. 116 c.p.). Per quanto sopra esposto si chiede che il Giudice ridetermini la pena in capo a ~~Tizio~~ Tizio in considerazione della ritenuta insufficienza delle aggravanti di cui all'art. 628 c.3 n.1. Inoltre, stante la recente giurisprudenza della Corte di Legittimità in materia di legge, tenuta delle circostanze attinenti con la recidiva di cui all'art. 99 c.4 c.p., si chiede (il riconoscimento) che vengano ritenute prevalenti le circostanze attinenti con la recidiva di cui all'art. 99 c.4 c.p. può operare solo se il Giudice Attinga in concreto di disporre l'almento di pena per la recidiva. In tal caso tuttavia si è costretti all'errore del Giudice di secondi anni, stante le modalità della condanna di Tizio, non potersi certamente ritenere di operare tali aumenti.

## 2) Eccessività della sentenza in ordine alla determinazione della pena.

Se tuttavia, se il Giudice dell'Appello ritenesse la sufficienza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628, 3<sup>a</sup> comma n. 1 c.p., anche se non sarebbe più possibile ritenere prevalenti le circostanze attinenti (stante il disposto dell'art. 628, 5<sup>a</sup> c.p.), sarebbe in ogni caso doveroso operare una rideterminazione della pena. Infatti, occorre riconoscere che, quando la recidiva comporta un aumento di pena maggiore ad un terzo, la stessa assume la natura giuridica di circostanza appartenente ad effetto speciale (in tal senso: cors. S.U. n. 20798 del 2011). Nel caso di specie, trattandosi di reato la traipeza aggravata mentre tra i reati richiamati dall'art. 99, 5<sup>a</sup> comma c.p., il Giudice avrebbe dovuto applicare la disciplina della recidiva obbligatoria e con quella facoltativa del 6<sup>a</sup> comma, operando un aumento da  $\frac{1}{3}$  a  $\frac{1}{2}$  della pena. Tuttavia di un aumento di pena superiore ad  $\frac{1}{3}$ , come sopra specificato, il giudice sarà tenuto a considerare la recidiva come circostante ad effetto speciale con la conseguente che troverà applicazione l'art. 63 c. c.p. in tema di applicazione di aumenti o diminuzioni di pena, con conseguente applicazione della stessa pena stabilita per la circostanza più grave con facoltà per il giudice di operare un aumento. Puriché nel caso di specie la pena più grave è data dall'aumento di cui all'art. 628 c.3 n.1 c.p., il Giudice di prima anni avrebbe dovuto, ex art. 63, 6<sup>a</sup>c., applicare soltanto la pena maggiore del fusto, con ~~facoltà~~ poter di aumentarla.

per tutto quanto esposto, il sottoscritto difensore, nell'interesse di Tito  
chiedo

che codesta ferma, ma Corte di Appello voglia

in via preliminare

- ritenere sussistenti le circostanze attenuanti di cui all'art. 616 c.p., rideterminando  
la pena inflitta a Tito con giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla  
residua,

in alternativa

- ~~l'Avv.~~ rideterminare la pena inflitta a Tito ai sensi dell'art. 628, c. 3 n. 1  
e 63, c. 6<sup>a</sup>, con potere, se ritenuto, di aumentarla.

con ossequio

Dato \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Avv.

Nomina ex art. 96 c.p.p.

Il sottoscritto Tito, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in  
rifacimento al procedimento penale n. RGMR \_\_\_\_\_ dichiara di nominare  
come in effetti

NOMINA

l'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ proprio difensore nel procedimento  
sopra indicato, conferendogli ogni più ampia potere, compreso quello di redigere  
e depositare il presente appello.

Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
Data, \_\_\_\_\_

Firma Tito

è autentica

Avv. \_\_\_\_\_

VOTAZIONE

Il Segretario

Il Presidente

*Enrico Ciapue (35)*